



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 12/11/2021

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **21:00** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	SABATINO LUIGI	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	VALOTTO FEDERICO	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	CHIURATO CESARE	Presente
BALSAMO MARTA	Presente	DIDONE' ALESSIA	Presente
PETTENUZZO ORNELLA	Presente	MENEGHETTI GIULIO	Presente
ERENO TAMARA	Presente	LOLATO PAOLA	Presente
PAVAN LUCA	Assente	FRIGO LAURA	Presente
ZURLO MARCO	Presente	PAROLIN GIOVANNI	Presente
PAN MARCO ALVISE	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Beltrame Marina, Simioni Marco, De Rossi Filippo, Galli Diego, Geremia Paola.

Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Pasinato, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Di Como.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Bernardi Stefano, Balsamo Marta, Lolato Paola.

Deliberazione n. 47 del 12/11/2021

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 3-bis dell'art. 33 del D. Lgs.12/04/2006, n.163 e succ. modif. - "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*"- in combinato disposto con l'art. 23-ter del D.L. n.24/06/2014, 90 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 114 e s.m.i., ha assoggettato i Comuni non capoluogo di Provincia all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori per importi da porre a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00, fatte salve le procedure di acquisizione di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- in adempimento alle sopraccitate norme, il Comune di Cittadella e il Comune di Galliera Veneta hanno stabilito di gestire in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale di Cittadella del 21 dicembre 2015, n. 50, esecutiva, e del Consiglio Comunale del Comune di Galliera Veneta del 29/12/2015, n. 33, esecutiva, è stato approvato lo schema della "*Convenzione tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione mediante l'istituzione della Centrale Unica di Committenza*";
- nella deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cittadella del 21 dicembre 2015 n. 50, venivano indicate le motivazioni che qui si intendono interamente richiamate in ordine alla scelta di costituire in forma associata una Centrale Unica di Committenza;
- in data 12/01/2016 la relativa Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico istitutivi della C.U.C., sono stati regolarmente sottoscritti dai Responsabili Tecnici dei due Comuni aderenti alla C.U.C. stessa;
- la scadenza della suindicata Convenzione e Regolamento istitutivi della C.U.C. fra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta è fissata, in base all'art. 4 della convenzione stessa, al 31.12.2018;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28 novembre 2018, è stato rinnovato l'accordo convenzionale con il Comune di Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per la durata di ulteriori 3 anni a far data dal 1.1.2019;

CONSIDERATO CHE:

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n.50 che in particolare all'art. 217, comma 1, lettere e) e qq) ha abrogato il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e l'art. 23-ter, commi 1 e 2, del d.l. 24/06/2014, n. 90 convertito nella legge 11/08/2014, n. 114, fatto salve le norme transitorie previste dall'art. 216 del medesimo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il 20/05/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, contenente disposizioni

integrative e correttive del precedente D.Lgs 18/04/2016, n. 50;

- le attuali norme vigenti in materia di obbligo di centralizzazione degli acquisti di lavori, forniture e servizi per i Comuni non capoluogo di Provincia sono contenute nell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 coordinato con il D.Lgs. 19/05/2017, n. 56 che, in particolare, al 1° e 2° comma, differenzia rispetto la previgente normativa, la soglia di importo oltre la quale i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati ad utilizzare forme di centralizzazione degli acquisti per gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, restando confermati gli altri obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- la continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa specie in materia di contratti pubblici evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- l'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente;
- in tal senso lo sviluppo delle forme di interazione può considerarsi un'importante strategia per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;
- la costituzione di una Centrale di Committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

PRESO ATTO dei risultati positivi prodotti dalla Centrale di Committenza istituita tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta, per la gestione in forma associata delle procedure di acquisto ed appalto di beni, servizi e lavori;

RITENUTO:

- di confermare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016, pur nella sospensione fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento, e del volume di gare attivate dalla Centrale di Committenza, l'accordo convenzionale con il Comune di Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. del 18/04/2016 n.50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale (all. sub A) e del Regolamento (all. sub B) per il funzionamento dell'ufficio unico all'uopo predisposti ed allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- di stabilire la durata triennale a far data dall'01.01.2022;
- di demandare ai dirigenti dei competenti uffici l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d'esecuzione in ordine al perfezionamento della convenzione e in generale di tutto quanto occorra al fine del raggiungimento dell'accordo con il Comune di Galliera Veneta per l'istituzione della

- Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
- di autorizzare il Dirigente dell'ufficio Tecnico alla sottoscrizione della Convenzione in argomento;
 - di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un'eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento;

VISTI:

- l'art. 30 e 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 37 del *Dlgs 18/04/2016, n.50, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021*;
- il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le valutazioni di cui sopra e per motivi di economia del procedimento e volume delle gare attivate tramite Centrale Unica, l'accordo convenzionale con il Comune di Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione in aderenza a quanto disposto dal "codice dei contratti pubblici" D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvandone lo schema dell'atto convenzionale sub A e del Regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico all. sub B all'uopo predisposti ed allegati alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. di stabilire la durata triennale a far data dall'01.01.2022;
3. di demandare ai dirigenti dei competenti uffici l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto con le più ampie facoltà d'esecuzione in ordine al perfezionamento della convenzione, del regolamento ed in generale di tutto quanto occorra al fine del raggiungimento dell'accordo con il Comune di Galliera Veneta per l'istituzione della Centrale di Committenza per il prossimo triennio;
4. di autorizzare il Dirigente dell'ufficio tecnico alla sottoscrizione della Convenzione in argomento;
5. di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un'eventuale evoluzione del quadro legislativo di riferimento.
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato in Conferenza Capigruppo nella seduta del 4 Novembre 2021;

ILLUSTRA l'argomento l'Ass.re Marco Simioni;

UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

PRESIDENTE

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. "Rinnovo convenzione per la costituzione della Centrale di committenza tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 in materia di contratti pubblici".

Invito l'Assessore Simioni ad accomodarsi qui al mio posto per esporre la delibera.

ASSESSORE SIMIONI

Grazie Presidente. È una delibera molto tecnica. Il CUC, che è lo strumento che ci permette di gestire gli appalti, è in scadenza il 31.12 di quest'anno; quindi andiamo a rinnovare la convenzione con le stesse modalità di prima sempre con il Comune di Galliera. Anche il Comune di Galliera farà una delibera simile alla nostra il prossimo Consiglio Comunale.

PRESIDENTE

Prego, interventi? Prego Consigliere Parolin.

CONSIGLIERE PAROLIN

Faccio solo una domanda proprio semplice, una curiosità.

Posto che siamo favorevoli al provvedimento perché chiaramente è un provvedimento tecnico che ci vede favorevoli, perché solo il Comune di Galliera aderisce a questa iniziativa? Cioè cosa hanno fatto gli altri Comuni vicini, quelli del nostro PATI, per esempio, che dovrebbero seguirci in iniziative di questo tipo.

Io so che alcuni Comuni hanno aderito ai servizi del Camposampierese, alcuni alla

Provincia. Sinceramente non sono addentro a queste questioni tecniche e quindi voglio capire perché noi decidiamo di andare da soli con il Comune di Galliera, né ci facciamo carico di essere quello che diceva prima il Sindaco, capitale di area più vasta, e quindi ci facciamo carico di un servizio che magari è un servizio semplice che non ha valore aggiunto, però se vuoi essere capitale di area più vasta, alcune cose, magari anche cose semplici o più complesse come queste iniziative, sarebbe utile portarle a casa e fare da riferimento per il territorio. Lo ripeto non conosco, volevo proprio capire da lei perché aderisce solo Galliera e perché gli altri Comuni scelgono altre strade come la Provincia o il Camposampierese.

ASSESSORE SIMIONI

Ma inizialmente eravamo anche noi con la Provincia, dopo ci siamo staccati perché preferiamo gestire gli appalti direttamente, essendo come capofila. Dopo l'accordo è stato fatto con Galliera. Quindi sì abbiamo cambiato, dalla Provincia abbiamo preferito andare con Galliera, ma nulla vieta che possiamo cambiare anche andando avanti. Adesso ci scade la convenzione e sarebbe un peccato diciamo non rinnovarla e non utilizzare ancora questo strumento sebbene non sia obbligatorio per il momento. Mi pare infatti che sia prevista, addirittura dalla legge nazionale, una proroga fino al 2023.

ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti: 16
Votanti: 16

Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuiti: 0

PRESIDENTE

Si dà atto che all'unanimità il Consiglio approva.

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Riccardo Pasinato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberta Di Como

RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. Art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016”

L'anno duemilaventunoo, il giorno del mese di, nella Sede Comunale di Cittadella, Tra i seguenti Comuni di:

Cittadella, rappresentato da NICHELE ing. EMANUELE, nato a Cittadella (PD) il 29 settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Cittadella, il quale dichiara di intervenire in qualità di Dirigente del Settore 3° “Tecnico”, giusto provvedimento del Sindaco n. ___ in data ____, e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del **COMUNE DI CITTADELLA** con sede in via Indipendenza n.41, codice fiscale **81000370288**, ;

Galliera Veneta, rappresentato dal Sig. nato a il , domiciliato per la carica presso la sede comunale di Galliera Veneta, il quale dichiara di intervenire in qualità di _____”, giusto provvedimento del Sindaco n. ___ in data ____, e quindi in nome, per conto e quale legale rappresentante del **COMUNE DI GALLIERA VENETA** con sede in via _____, codice fiscale _____;

PREMESSO che:

l'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locale prevede come forma di gestione dei servizi pubblici le “convenzioni” in particolare il comma 4 recita “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli

enti deleganti”;

la presente convenzione attua quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e

ss.mm.ii. con l’obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici,

addivenendo ad una gestione unitaria e riducendo i costi di gestione delle procedure in virtù

delle conseguenti economie di scala;

i Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni succitate, hanno

deciso di gestire, tramite convenzione, un ufficio comune per dare vita alla c.d. “Centrale

Unica di Committenza”, che a far data dalla stipula della presente convenzione gestisca in

maniera esclusiva le procedure finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in

ossequio alle previsioni del lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

tra le funzioni e le procedure assoggettate alla competenza della centrale unica di

committenza non rientrano le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro nonché l’effettuazione di ordini a valere

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti

aggregatori.

Quanto sopra premesso e facente parte integrante della presente convenzione, si conviene e

stipula quanto segue.

Articolo 1 Finalità e oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione viene costituito l’ufficio unico per la gestione degli appalti dei

Comuni di Cittadella e Galliera Veneta.

2. La gestione associata di cui alla presente convenzione ha i seguenti obiettivi:

a. ottemperare alle disposizioni normative sopra richiamate,

b. garantire la massima trasparenza possibile ed una maggiore celerità delle procedure di

gara;

c. contenere la spesa per la gestione del servizio di cui trattasi concentrando in una unica

struttura quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni

appaltanti;

d. sviluppare la crescita professionale del personale impiegato.

3. Le attività dell'ufficio in particolare riguardano tutti gli atti di gara, dal bando alla proposta

di aggiudicazione provvisoria. Il singolo Comune resta responsabile delle fasi che precedono

e seguono la gara, quali ad esempio: la programmazione delle attività da realizzare

accantonando le risorse necessarie, i contenuti progettuali ed in particolare i capitolati.

Articolo 2 Organi della convenzione

1. La Conferenza dei Sindaci che è l'organo collegiale che assume le decisioni politico

amministrative inerenti la Convenzione, fornisce indirizzi e valuta lo stato di attuazione delle

norme contenute nella convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione

delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approva le

eventuali proposte di modifica.

2. Spettano al Comune Capo convenzione tutte le funzioni di coordinamento del servizio

associato.

Articolo 3 Comune capofila

1. Per lo svolgimento in forma associata del servizio, i Comuni aderenti individuano presso il

Comune capo convenzione, Cittadella, la sede dell'ufficio unico.

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi

necessari per la gestione del servizio.

Articolo 4 Durata della convenzione

1. La convenzione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2022 e avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

2. La Convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata,

mediante atti deliberativi di ogni singolo Comune.

3. I procedimenti in corso alla data di scadenza dovranno essere conclusi in rispetto delle

procedure previste dalla presente convenzione e dall'allegato regolamento.

Articolo 5 Recesso e scioglimento

1. Il Comune che recede dalla convenzione prima del termine previsto dal precedente articolo rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti continuativi attinenti ai procedimenti già avviati.

2. Il recesso è comunicato al Comune capofila e ai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione entro e non oltre il 31 ottobre e decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla comunicazione. Il recesso di uno dei Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione nel caso in cui i Comuni componenti siano superiori a due.

3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messi in comune.

Articolo 6 Disciplina applicabile

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio unico, oltre che dalla presente convenzione, saranno disciplinati dall'allegato regolamento adottato dai Comuni aderenti.

Articolo 7 Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi adottate dal competente organo di tutti gli enti convenzionati.

Articolo 8 Rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della CUC sono a carico dei Comuni aderenti.

2. I Comuni aderenti alla convenzione saranno chiamati a partecipare ad eventuali costi gestionali dell'ufficio unico per la gestione degli appalti secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento dell'ufficio unico per l'acquisizione di lavori servizi e

forniture.

Articolo 9 Beni e strutture

1. La sede operativa della CUC è ubicata nella sede legale del Comune di Cittadella, sita in via Indipendenza n. 41. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi. La sede è messa a disposizione dal Comune di Cittadella in collaborazione con il Comune di Galliera Veneta mediante l'utilizzo delle dotazioni hardware e software già disponibili.

Articolo 10 Risorse umane

1. All'ufficio unico è preposto un responsabile, nominato dal Sindaco del Comune capofila, il responsabile, con proprio provvedimento, nomina i collaboratori/addetti tra il personale dell'area tecnica, contabile e amministrativa, appartenenti ai Comuni aderenti.

2. I dipendenti degli enti convenzionati chiamati a far parte dell'ufficio unico svolgeranno il proprio compito durante l'orario di servizio. Lo svolgimento della loro opera non comporterà costi aggiuntivi per i Comuni.

Articolo 11 Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, avente ad oggetto i principi applicabili ai trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici e il GDPR (General Data Protection Regulation) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016, .

2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene a tal fine individuato quale responsabile del trattamento dei dati il responsabile della funzione.

3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 12 Spese di bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13 Disposizioni finali – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge tempo per tempo vigenti.

2. In mancanza di norme di riferimento specifiche si rinvia alle intese di volta in volta raggiunte dalla conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti dei Comuni aderenti o, se ritenuto sufficiente, di semplice corrispondenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Cittadella _____

Comune di Galliera Veneta _____

All. sub. B

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO
PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE -
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza secondo quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché da eventuali normative regionali in materia.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA C.U.C.

Art. 2 Regole di organizzazione e funzionamento

1. La sede operativa della CUC è ubicata nella sede legale del Comune di Cittadella, sita in via Indipendenza n.41, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi. La sede è messa a disposizione dal Comune di Cittadella in collaborazione con il Comune di Galliera Veneta mediante l'utilizzo delle dotazioni hardware e software già disponibili.

2. La CUC è diretta da un dirigente del Comune di Cittadella e dal gruppo di lavoro che ne coordina il funzionamento e l'organizzazione collaborando con il RUP individuato dal Comune di Galliera Veneta, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a) e avvalendosi delle risorse umane degli stessi.

3. A tale scopo viene istituito un apposito ufficio costituito da un gruppo di lavoro i cui dipendenti saranno incaricati con appositi decreti. In particolare, il gruppo di lavoro rappresenta la parte operativa dei procedimenti della CUC per il tramite dei suoi funzionari che assumono la funzione di RUP limitatamente alla fase di espletamento della procedura di affidamento dei contratti di lavori, beni e servizi.

4. I Comuni aderenti entro il 30 novembre di ogni anno, a seguito dell'adozione della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, trasmettono alla CUC i dati inerenti gli appalti da espletare con la relativa tempistica.

5. La CUC in base ai dati ricevuti predisponde un calendario dei procedimenti di affidamento nel rispetto di quanto indicato all'art. 8 del presente regolamento.

6. I Comuni aderenti sulla base del calendario predisposto dalla CUC, per il tramite del rispettivo RUP comunale, trasmettono alla CUC tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la

delibera/determina di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

7. La CUC, ricevuta la documentazione di cui ai commi precedenti, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.

8. La CUC consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo la proposta di aggiudicazione provvisoria, al fine della sottoscrizione del relativo contratto.

9. In sintesi l'intero procedimento dell'appalto è strutturato in tre fasi distinte:

a. la prima si avvia a cura del Comune aderente che, in base alla propria programmazione di lavori, beni e servizi, assume la determina a contrarre, di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b. la seconda viene gestita dalla CUC mediante il proprio RUP che acquisisce il codice CIG nella modalità "Accordo quadro/Convenzione" ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto; la stessa inizia con la determina a contrarre (assunta dal Comune aderente) e si chiude con la proposta di aggiudicazione (assunta dalla CUC);

c. la terza riguarda il Comune aderente alla CUC che mediante il proprio RUP comunale acquisisce il codice "CIG derivato" nella modalità di "Contratto d'appalto discendente da accordo quadro/convenzione" sul sistema informativo SIMOG/smart CIG presso il portale dell'ANAC e inserisce i dati relativi al codice CIG richiesto dal RUP della CUC.

Per CIG derivato si intende il Codice CIG che l'Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni.

10. La CUC con spese a carico dell'Ente nel cui interesse viene espletato la procedura selettiva, e previa decisione dei componenti, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

11. Nelle procedure gestite dalla CUC trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 3 Attività di competenza della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale agli Enti associati.

2. Provvede come tale all'espletamento dell'intera procedura di gara nei modi scelti dal Comune convenzionato per gli importi superiori alle soglie previste dall'art. 37 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 assumendosene ogni responsabilità.

3. La Centrale Unica di Committenza negli atti di gara ha l'onere di indicare chiaramente che essa agisce in tale veste e che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita dalla convenzione e dai singoli provvedimenti attuativi dell'ente convenzionato, nonché che il contratto costitutivo dei vincoli giuridici verrà comunque stipulato con l'ente convenzionato.

Sono di competenza della Centrale Unica di Committenza:

a) la redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito, sulla scorta delle indicazioni fornite con la determina a contrarre, adottata dal responsabile del servizio dell'ente convenzionato;

b) gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; le comunicazioni e le informazioni sugli esiti

di gara, ai sensi di quanto previsto dagli art. 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i., nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.32 del medesimo decreto

legislativo;

c) la nomina della commissione, ove previsto;

d) la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara e l'adozione degli atti a tal fine

necessari;

e) la trasmissione al Comune interessato delle risultanze della gara e tutta la documentazione

necessaria per gli adempimenti conseguenti;

f) la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, ivi

compreso la predisposizione di atti e relazioni riportanti elementi tecnico-giuridici rilevanti

per la difesa in giudizio.

Art. 4 Attività di competenza dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

a) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 31 d.lgs. n. 50/2016;

b) l'approvazione dell'albo fornitori;

c) la funzione di presidente della commissione giudicatrice conformemente a quanto previsto

dalle linee guida ANAC in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa nonché ogni altro caso di costituzione di commissione di gara;

d) le attività d'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e forniture da

acquisire e non rinvenibili nei mercati elettronici;

e) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione

dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;

f) la stipula del contratto d'appalto;

g) l'affidamento della direzione dei lavori;

h) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

i) la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni come previsto dalle linee guida e comunicazioni ANAC;

j) il monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;

k) l'informazione, a mezzo e-mail, alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro i termini previsti dalla normativa vigente;

l) l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

m) rendicontazione ed oneri in capo al Comune aderente in merito a contributi (regionali, europei ecc.);

n) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, beni e servizi, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

2. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 Procedure particolari

1. Relativamente a procedure di urgenza in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8 del decreto legislativo 50/2016), per ogni procedura ricadente in tale fattispecie, il RUP del Comune aderente concorderà con il RUP della CUC una procedura ad hoc con particolare riferimento ai tempi di espletamento della stessa e compatibilmente con le priorità di programmazione della CUC.

2. La casistica di cui al comma 1 del presente articolo non comprende gli affidamenti d'urgenza e somma urgenza di cui agli artt. 174 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (art. 31 d.lgs. n. 50/2016) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

3. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della firma del bando, insieme al funzionario responsabile della C.U.C., la presidenza della commissione di gara (ove non vi sia, al riguardo, l'individuazione di un soggetto diverso), la firma e la trasmissione della documentazione necessaria all'attività dell'Osservatorio, di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) del presente regolamento.

CAPO III – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono

rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori, beni e servizi appaltati.

3. Le spese effettuate dalla C.U.C. saranno ripartite tra gli Enti nel seguente modo:

50% in base agli abitanti residenti nel Comune

50 % in base alle gare esperite per ogni singolo Comune.

4. Le somme sono corrisposte dall'Ente convenzionato in caso di acquisto da parte della

C.U.C. di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle funzioni. La C.U.C.

provvede all'acquisto del suddetto materiale e trasmette all'Ente la relativa fattura ad esso

intestata per il successivo pagamento.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni

giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste al comma 3 del

presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei

quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 provvedendo ai

relativi pagamenti come previsto dal comma 3 del presente articolo.

Art. 8 Commissioni di gara

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Funzionario

Responsabile della C.U.C., nominato dal Sindaco del Comune di Cittadella.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro

responsabile indicato dell'Ente convenzionato) e da n. 2 componenti individuati ai sensi

dell'art. 77 d.lgs. 50/20106) e conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC

n.5. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico dell'Ente

convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti

possono essere sostituiti da altri esperti designati dal R.U.P.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail e sul sito

internet del Comune di Cittadella nonché del comune convenzionato interessato della

procedura di gara.

Art. 9 Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I soggetti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

CAPO V -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Recesso

1. Il recesso del singolo ente convenzionato è consentito con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 4 e 5 della Convenzione. Dovrà, in ogni caso, essere assicurata l'ultimazione dei procedimenti in corso.

Art. 11 Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente con esclusione, pertanto, del ricorso ad arbitrato.

Art. 12 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,

nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 13 Disposizioni finali

1. A norma del decreto legislativo 10.08.2018 n. 101 e s.m.i e del del Regolamento Ue 2016/679, i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente allo svolgimento dei procedimenti di competenza della CUC. Il titolare di tali dati sarà nominato dall'Amministrazione.

2. Il personale operante presso la CUC, interno ed esterno al gruppo di lavoro, avrà l'obbligo di osservare e rispettare il codice di comportamento approvato dal Comune di appartenenza.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2183
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 05/11/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2183
LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CITTADELLA E GALLIERA VENETA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 18/04/2016 N.50 IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 05/11/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)